



Comune di Montechiarugolo

Provincia di Parma

REGOLAMENTO **della Consulta del Terzo Settore e** **dell'associazionismo sportivo dilettantistico**

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 07/03/2022
e modificato con delibera consiliare n.43 del 30/5/2022

Sommario

Art.1 – Oggetto del Regolamento, finalità e obiettivi.....	3
ART.2 – Ammissione alla Consulta	3
ART.3 – Compiti e prerogative della Consulta e del suo Presidente	3
ART.4 – Organi della Consulta.....	4
ART.5 – L’Assemblea	4
ART.6 – L’Esecutivo	5
ART.7 – Il Presidente.....	5
ART.8 – Commissioni di Settore.....	5
ART.9 – Forme di sostegno dell’attività della Consulta.....	6
ART.10 – Entrata in vigore, abrogazioni e fase transitoria	6

Art.1 – Oggetto del Regolamento, finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della “*Consulta del Terzo Settore e dell’associazionismo sportivo dilettantistico*”, allo scopo di favorire l’aggregazione istituzionale dei soggetti del Terzo Settore, di cui al D.Lgs.vo n. 117/2017 e relativi decreti e circolari attuative, e delle associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel territorio di Montechiarugolo.
2. La Consulta ha, in particolare, il fine di facilitare il confronto tra i soggetti che ne fanno parte e l’Amministrazione comunale (nel prosieguo semplicemente “Comune”) allo scopo di:
 - a) aumentare il livello di partecipazione dei Cittadini nell’individuazione dei bisogni da soddisfare nel territorio di Montechiarugolo per realizzare forme di partecipazione democratica diffusa;
 - b) incentivare la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti che ne fanno parte, istituendo, ove necessario, ulteriori sedi di confronto e di programmazione, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni;
 - c) favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dai soggetti che ne fanno parte sul territorio comunale;
 - d) perseguire i compiti e le prerogative cui al successivo art.3.

ART.2 – Ammissione alla Consulta

1. Fanno parte della Consulta i soggetti del Terzo Settore, le associazioni e le società sportive dilettantistiche aventi sede legale nel Comune di Montechiarugolo o che svolgano una comprovata e continuativa attività nel territorio di Montechiarugolo, rappresentati dal loro Presidente o suo delegato.
2. L’ammissione avviene d’ufficio, per tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, all’atto della comunicazione al Comune della loro costituzione e della trasmissione del relativo statuto/atto costitutivo, dell’elenco delle cariche elettive nonché del numero e della data di iscrizione negli specifici registri/albi disciplinati dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di associazionismo (anche sportivo), volontariato e Terzo Settore.

ART.3 – Compiti e prerogative della Consulta e del suo Presidente

1. La Consulta è un soggetto svolgente funzioni consultive e propositive nei confronti del Comune, rappresentando le esigenze dei soggetti che ne fanno parte, ai sensi del precedente articolo, con i seguenti compiti e prerogative:
 - a) è sede istituzionale di co-programmazione finalizzata all’individuazione dei bisogni da soddisfare sul territorio comunale, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.vo n. 117/2017, di libero confronto con il Comune e di coordinamento delle attività dei soggetti che ne fanno parte;
 - b) tramite il suo Presidente:
 - b1. può fornire pareri, con le modalità previste dall’art.4 “richiesta di pareri” del vigente Regolamento comunale degli Istituti di Partecipazione Popolare all’Attività Amministrativa;
 - b2. può presentare proposte di deliberazioni consiliari, petizioni e interrogazioni al Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del suddetto Regolamento, con specifico rimando alle disposizioni del Capo IV°, in rappresentanza dei soggetti che ne fanno parte;
 - b3. può relazionare annualmente al Consiglio Comunale sull’attività della Consulta stessa e sulle problematiche eventualmente coinvolgenti i soggetti che ne fanno parte;
 - c) il suo Presidente, in particolare:
 - c1. può chiedere udienza al Sindaco ed alla Giunta per sottoporre problematiche o avanzare richieste a nome dei soggetti che ne fanno parte, con il diritto di essere convocato entro 30 giorni dalla richiesta;
 - c2. può convocare l’Assemblea plenaria dei soggetti che ne fanno parte, ove ritenga di dover trattare argomenti di particolare rilievo per tutti i suoi componenti, con un preavviso di almeno 15 giorni naturali consecutivi salvo casi di urgenza, debitamente motivata, in base alla quale è ammesso un preavviso a discrezione del Presidente stesso;
 - c3. può convocare assemblee “settoriali”, per specifici ambiti tematici, ove ritenga di dover trattare argomenti di particolare rilievo per i componenti del settore interessato, con riferimento alle “attività di

interesse generale” di cui all’art.5 del D.Lgs.vo n.117/2017 e alle attività statutarie dei soggetti che ne fanno parte, dandone comunque comunicazione a tutti i componenti dell’Assemblea;

c4. può proporre al Sindaco le forme di pubblicità che ritiene più opportune per diffondere la conoscenza presso la popolazione delle attività proprie e dei soggetti che ne fanno parte.

2. Le sedute della Consulta devono essere sinteticamente verbalizzate a cura del segretario, nominato dal Presidente immediatamente a seguito della sua nomina tra gli appartenenti ai soggetti che fanno parte della Consulta stessa, il quale può restare in carica per tutta la durata del mandato presidenziale. Il Presidente, durante il suo mandato, può sostituire il segretario, dandone comunicazione al Comune e ai componenti della Consulta.

ART.4 – Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- a) l’Assemblea;
- b) l’Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il segretario verbalizzante (che svolge tali funzioni anche per l’Assemblea e l’Esecutivo).

2. Gli organi della Consulta hanno durata pari a quella del mandato del Sindaco; fino alla nomina dei nuovi organi continuano ad operare quelli in carica.

3. Non possono far parte della Consulta il Sindaco, il Segretario Comunale, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta ed i Responsabili di Settore/Posizione Organizzativa della struttura comunale.

ART.5 – L’Assemblea

1. L’Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale ed è costituita dai Presidenti di ogni soggetto facente parte della Consulta stessa.

2. Tutti i componenti dell’Assemblea hanno diritto di voto. Ai lavori dell’Assemblea possono partecipare rappresentanti di Enti o Istituzioni ed esperti, su invito del Presidente, i quali hanno il solo diritto di parola, ma non il diritto di voto.

3. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati per gli ambiti associazionismo/volontariato e sport sono invitati permanenti dell’Assemblea, senza diritto di voto.

4. L’Assemblea è convocata dal Presidente, di concerto con l’Esecutivo, almeno due volte l’anno. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, dal Sindaco o dagli Assessori da lui delegati per gli ambiti associazionismo/volontariato e sport.

5. Qualsiasi convocazione è effettuata da parte del Presidente con comunicazione scritta, intendendosi per tale una semplice comunicazione via e-mail ordinaria agli indirizzi dei soggetti destinatari. Per i casi di urgenza sarà sufficiente, a discrezione del Presidente, una comunicazione tramite le vie brevi.

6. Di ogni riunione il segretario verbalizzante redige apposito verbale, da trasmettere al Comune; il verbale della seduta è obbligatoriamente inviato a tutti i suoi componenti.

7. Spetta, in particolare, all’Assemblea:

- a) eleggere fra i candidati individuati tra i rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte, ai sensi del precedente art.4, il Presidente e i componenti dell’Esecutivo;
- b) partecipare all’attività di co-programmazione di cui all’art.55 del D.Lgs.vo n. 117/2017, per la quale la Consulta è convocata dal Comune almeno una volta l’anno. L’attività di co-programmazione consiste in un’istruttoria partecipata e condivisa in cui sono individuati i bisogni da soddisfare, in via prioritaria, cui seguirà l’attività di co-progettazione, tramite lo svolgimento delle “attività di interesse generale” di cui di cui all’art.5 del D.Lgs.vo n.117/2017; in tale sede, ferme restando le prerogative del Comune, il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è definito dalla collaborazione di tutti i partecipanti. Le risultanze degli incontri di co-programmazione con il Comune devono essere formalizzate da personale comunale in specifici verbali evidenziando la proposta unitaria e condivisa oppure, in alternativa, le diverse posizioni dei partecipanti;
- c) promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;

- d) esprimere, a richiesta del Comune, pareri consultivi sugli atti di programmazione economica, pianificazione o regolamentari comunque riguardanti il Terzo Settore e l'associazionismo sportivo dilettantistico; l'organo deliberativo competente del Comune è tenuto a valutare tali pareri, che non potranno comunque essere contrari alla legge, i quali, in ogni caso, non sono vincolanti.
8. La prima Assemblea, per l'elezione degli altri organi della Consulta, è convocata dal Sindaco neo-eletto entro 120 giorni dal suo insediamento.

ART.6 – L'Esecutivo

1. L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Esso dovrà essere quanto più possibile rappresentativo dei vari settori di attività e delle diverse realtà presenti nell'ambito della Consulta, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sport, sociale/culturale, sanitario.
2. L'Esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 6 (sei) componenti, eletti dall'Assemblea.
3. Le candidature per l'elezione all'Esecutivo sono presentate direttamente in Assemblea e la votazione avviene in forma segreta, con apposite schede.
4. Possono essere eletti tra i componenti dell'Assemblea anche soggetti al di fuori delle candidature presentate, a condizione che abbiano superato i 16 anni d'età; i suoi componenti possono essere rieletti.
5. In base ai voti ottenuti si formerà una graduatoria; a parità o in assenza di voti prevale il candidato più giovane.
6. Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati per l'ambito associazionismo/volontariato e sport sono invitati permanenti dell'Esecutivo, senza diritto di voto.
7. In particolare l'Esecutivo:
 - a) nella prima riunione di costituzione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, nomina il Vice Presidente ed eventualmente gli assegna particolari mansioni;
 - b) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea, delle Commissioni di Settore e il relativo ordine del giorno;
 - c) esegue le decisioni dell'Assemblea direttamente o per mezzo di gruppi di lavoro costituiti anche con persone esterne all'Esecutivo;
 - d) propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra i diversi soggetti facenti parte della Consulta.

ART.7 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i candidati individuati tra i Presidenti dei soggetti che ne fanno parte, ai sensi del precedente art.4, e resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco. E' rieleggibile per un numero massimo di 2 mandati.
2. E' eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di voti dell'Assemblea: a parità di voti prevale il candidato più giovane; il Presidente, in ogni caso, può essere scelto solo fra persone maggiorenni.
3. Il Presidente esercita i compiti e le prerogative evidenziati al precedente art.3, oltre ai seguenti:
 - a) ha la rappresentanza della Consulta;
 - b) convoca l'Assemblea di concerto con l'Esecutivo, e la presiede;
 - c) riunisce le Commissioni di Settore, di concerto con l'Esecutivo, e le presiede;
 - d) convoca e presiede le riunioni dell'Esecutivo e ne coordina i lavori;
 - e) assume le decisioni urgenti sottoponendole a ratifica dell'Esecutivo nella prima riunione successiva.
4. In caso d'impedimento o di dimissioni anticipate è sostituito dal Vice Presidente.

ART.8 – Commissioni di Settore

1. L'Assemblea della Consulta può deliberare la costituzione di Commissioni di Settore, composte dai rappresentanti dei soggetti che ne fanno parte, negli ambiti di attività di cui all'art.5 del D.Lgs.vo n. 117/2016.

2. Ogni Commissione nomina al proprio interno un coordinatore, con il compito di collaborare col Presidente e l'Esecutivo della Consulta, con cui potrà fare riunioni congiunte.
3. Compito delle Commissioni, all'interno delle tematiche specifiche di ogni settore è:
 - a) proporre programmi ed iniziative di attività;
 - b) proporre iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
 - c) esprimere pareri sugli atti del Comune che regolamentano i rapporti con il Terzo Settore e l'associazionismo sportivo dilettantistico.

ART.9 – Forme di sostegno dell'attività della Consulta

1. Il Comune garantisce il funzionamento della Consulta mettendo a disposizione della stessa, qualora tali risorse non fossero nell'immediata disponibilità dei soggetti che ne fanno parte, e comunque su specifica richiesta motivata:
 - a) idonei locali per le riunioni;
 - b) un recapito cui fare pervenire la corrispondenza destinata alla Consulta stessa, da inoltrarsi in via riservata al Presidente, che si occuperà della risposta agli interessati;
 - c) strumentazione informatica del Comune, in caso di assoluta necessità, per un uso comunque non esclusivo;
 - d) le proprie risorse comunicative e informative, per diffondere la conoscenza presso la popolazione delle attività proprie e dei soggetti che ne fanno parte.
2. Eventuali ulteriori benefici e vantaggi economici saranno concessi ai soggetti che fanno parte della Consulta con le modalità previste dai vigenti Regolamenti in materia.

ART.10 – Entrata in vigore, abrogazioni e fase transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della relativa delibera consiliare di approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogato, a tutti gli effetti di legge, il vigente "*Regolamento della Consulta del Terzo Settore*", di cui alla Delibera di C.C. n. 56/2003.